



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Dipartimento per la Coesione
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU" COM(2020)403 - 2020/0108 COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

A. **Oggetto dell'atto:** Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma InvestEU

- **Codice della proposta:** COM(2020) 403 FINAL del 29/05/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0108 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Premessa: finalità e contesto

Il programma InvestEU, nell'ambito delle proposte relative al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, è volto ad affrontare il problema di porre rimedio alle inefficienze (fallimenti del mercato) che danno luogo ad un notevole divario in termini di investimenti nell'ambito delle diverse aree europee, promuovendo l'effettuazione di investimenti tramite la messa a disposizione delle necessarie garanzie assieme all'introduzione, rispetto al quadro attuale, di azioni dirette ad aumentare semplificazione, flessibilità, sinergia e coerenza tra le pertinenti politiche dell'UE.

Il programma è finalizzato a riunire i vari strumenti finanziari dell'UE attualmente disponibili. Si tratta di 14 strumenti tra i quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), gli strumenti del meccanismo Connecting Europe, il programma per la competitività delle piccole e medie imprese COSME, nonché le garanzie e i meccanismi specifici del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale EaSI, posti in essere per beneficiare delle economie di scala connesse alla dimensione europea.

La proposta in esame modifica e rafforza la proposta iniziale, presentata nel maggio 2018, aumentando la relativa dotazione finanziaria e modificandone il campo d'azione per adattarlo anche alla situazione di crisi conseguente alla pandemia da Covid 19.

Nella proposta iniziale il programma si basava su quattro pilastri: il Fondo InvestEU che fornisce la garanzia di bilancio dell'Unione ai progetti dotati di valore aggiunto per l'UE e promuove un approccio coerente al finanziamento di strumenti finanziari dell'UE per aree di intervento specifiche; il polo di consulenza InvestEU che provvede all'assistenza tecnica per lo sviluppo del singolo progetto; il portale InvestEU che fornisce dati facilmente accessibili per promuovere i progetti che sono alla ricerca di finanziamenti; le operazioni di finanziamento misto con altri programmi unionali.

Nel confermare i suddetti interventi, la Commissione propone la creazione di un quinto ambito di intervento incentrato sugli investimenti strategici nell'UE, quali i servizi sanitari, la sicurezza, i beni e i fattori di produzione aventi carattere di criticità, al fine del rafforzamento delle catene del valore europee con progetti di dimensione transnazionale, elemento di particolare importanza in una situazione di risposta alla pandemia da coronavirus, poiché alcuni Stati membri non hanno ormai un margine di manovra nei bilanci nazionali.

Pertanto, il rafforzamento di InvestEU mira a compensare anche parte della caduta degli investimenti causata dalla crisi da Covid 19. Con la proposta in questione, la garanzia pubblica totale del Fondo InvestEU aumenterebbe da 38 a 75,15 miliardi di euro (prezzi correnti) e sarebbe suddivisa come segue: 20 miliardi di euro per la componente "infrastrutture sostenibili"; 10,2 miliardi per la componente di ricerca, innovazione e digitalizzazione; 10,2 miliardi per la componente PMI; 3,6

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

miliardi per la componente "settore sociale e competenze"; 31,2 miliardi per la componente "investimenti strategici". Nelle stime della Commissione, con 38 miliardi di euro di garanzia si ritiene di poter mobilitare 650 miliardi di investimenti che, con l'aumento sopra citato della garanzia a oltre 75 miliardi, aumenterebbero a circa 1.000 miliardi.

In definitiva, il programma favorirà la ripresa economica, aumentando la capacità di assunzione dei rischi del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), delle banche e degli istituti di promozione nazionali e di altri partner esecutivi, come avvenuto nell'esperienza dell'attuale FEIS.

Il cosiddetto comparto degli Stati membri consentirà agli Stati membri di far leva, secondo interessanti modalità semplificate, sui fondi disponibili nel quadro dei finanziamenti per la coesione.

Il rischio per il bilancio dell'Unione è legato alla garanzia di bilancio fornita dall'Unione ai partner esecutivi (tra i quali il Gruppo BEI) per le operazioni di finanziamento e di investimento. La garanzia dell'Unione costituisce una garanzia irrevocabile a prima richiesta, di norma sulla base di un portafoglio, per le operazioni coperte. Il bilancio dell'Unione e il partner esecutivi (che sono tenuti anch'essi a fornire un'apposita garanzia) si ripartiscono la remunerazione legata al rischio per le operazioni sulla base della rispettiva quota di rischio assunto.

La garanzia dell'Unione è limitata a un ammontare di euro 75.153.850.000 (prezzi correnti), con un tasso di copertura del 45% in base ad una valutazione del rischio sulla scorta dell'esperienza FEIS.

La passività potenziale in relazione al comparto degli Stati membri potrà essere coperta da una garanzia "volontaria" fornita da ciascuno Stato membro interessato, sia tramite una parte dei loro fondi in regime di gestione concorrente (fondi della politica di coesione), sia tramite eventuali versamenti diretti. Tali importi si aggiungeranno alla garanzia dell'Unione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta legislativa rispetta il principio di attribuzione, rilevandosi la correttezza della base giuridica indicata dalla Commissione articolo 173 (industria) e articolo 175 (coesione economica, sociale e territoriale), terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La procedura legislativa prevista è quella ordinaria.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. La crisi economica provocata dalla pandemia di Covid-19 richiede una risposta a livello europeo che promuova una rapida ripresa dell'economia dell'Unione sostenendo le imprese e preservando le catene del valore dell'Unione.

La proposta riveste particolare importanza nella situazione post-crisi per costruire un'economia europea resiliente, inclusiva ed integrata e preservare il mercato unico anche a vantaggio degli Stati membri che dispongono di meno mezzi finanziari per sostenere questo tipo di progetti con fonti di finanziamento nazionali. Anche i progetti transfrontalieri richiederanno un approccio a livello dell'Unione. Il sostegno previsto dalla presente proposta contribuirà a superare queste difficoltà.

Si otterranno così un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto si otterrebbe con azioni di investimento non coordinate da parte di singoli Stati membri. La presente proposta sosterrrebbe la politica industriale dell'UE e incoraggerebbe gli Stati membri a riunire i loro sforzi per raggiungere l'autonomia tecnologica e strategica grazie alla messa in comune degli investimenti. Il mercato unico dell'Unione eserciterà una maggiore attrattiva sugli investitori e

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

garantirà una migliore diversificazione dei rischi tra settori e aree geografiche.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto prevede un sostegno alle imprese, alle catene del valore e agli ecosistemi che rivestono importanza strategica e affronta le vulnerabilità evidenziate dalla pandemia di Covid-19. La mobilitazione di fondi privati in aggiunta ai fondi pubblici a sostegno degli investimenti e della ripresa consentirà di far leva sulle risorse di bilancio.

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi ricercati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto si prevede di incrementare le dotazioni finanziarie a titolo di garanzia della UE per dare impulso agli investimenti europei. Al fine di consentire una rapida attivazione dei fondi, è opportuno che il provvedimento sia approvato quanto prima nel contesto dell'adozione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto di Decisione possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto permettono l'attivazione degli investimenti in un contesto fortemente deteriorato anche per la crisi relativa al Covid-19.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta iniziale (che la presente sostituisce integrandola) era stata accolta con favore da Parlamento europeo e Consiglio, fermo restando il rinvio, per gli aspetti di bilancio, al negoziato sul QFP 2021-2027. Tale rinvio appare necessario anche per la proposta in esame. Per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla contabilizzazione delle garanzie nel bilancio dell'Ue ed alle relative procedure di spesa inclusi i rinvii al regolamento finanziario generale, non si ravvisa la necessità di apportare modifiche.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dalla proposta in esame, a fronte dei benefici connessi alla promozione degli investimenti, deriverà un onere, a valere sulla finanza pubblica nazionale, a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario, collegato all'attivazione della garanzia nel limite complessivo (teorico) della passività potenziale. Ulteriori oneri potrebbero essere richiesti nel caso di una partecipazione aggiuntiva volontaria degli Stati membri con fondi del bilancio nazionale da valutare caso per caso. La quantificazione delle risorse proprie da destinare all'attivazione dello strumento in questione farà necessariamente parte del negoziato sul complessivo finanziamento del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Per quanto concerne i benefici, l'attivazione delle garanzie può mobilitare investimenti sia pubblici che privati. Nel caso del FEIS, preso a base del modello previsionale della Commissione europea, l'intervento ha stimolato investimenti privati per una quota del 69% del totale, e, per quanto concerne l'effetto di leva, la garanzia prestata ha fatto

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<i>conseguire un moltiplicatore aggregato pari a 15,66.</i>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<i>Dal punto di vista ordinamentale, non si ravvisano effetti diretti sull'ordinamento nazionale e sulle amministrazioni centrali.</i>
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<i>Non si rilevano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.</i>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<i>Non si rilevano effetti diretti sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.</i>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<i>Il rafforzamento del programma InvestEU dovrebbe presentare effetti positivi dovuti allo stimolo che ci si attende nei confronti del volume degli investimenti pubblici e privati.</i>

Altro

--